



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI A PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Emanato con D.R. n. 350 del 10 luglio 2014



Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari

INDICE

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Compito didattico istituzionale	3
Art. 4 - Quantificazione dei compiti che prevedono attività didattiche non frontali	4
Art. 5 - Esonero parziale dai compiti didattici istituzionali a fronte di responsabilità in rilevanti progetti di ricerca	4
Art. 6 - Compensazioni di compiti didattici istituzionali in relazione all'impegno nella ricerca	4
Art. 7 - Compensazioni di compiti didattici istituzionali nel triennio	4
Art. 8 - Rendicontazione e verifica assolvimento del compito didattico istituzionale	5
Art. 9 - Remunerazione dei compiti didattici eccedenti il compito didattico istituzionale	5
Art. 10 - Norme finali e transitorie	6

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori e ricercatori, le modalità per la loro rendicontazione, nonché i criteri per il riconoscimento dell'impegno eccedente l'obbligo previsto e la sua remunerazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Trento;
 - b) Dipartimento: Dipartimento o Centro istituito ai sensi dello Statuto;
 - c) corso di studio: il corso laurea, il corso di laurea magistrale, il corso di laurea magistrale a ciclo unico, il corso di dottorato di ricerca, il corso di specializzazione;
 - d) programmi formativi: i corsi di studio di cui al comma precedente, i master universitari di I e II livello, i corsi di perfezionamento, il tirocinio formativo attivo, ordinario e speciale, nonché altre iniziative che prevedono attività formative organizzate dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei discenti;
 - e) studenti: gli iscritti alle attività formative dei corsi di studio e dei corsi universitari, anche in qualità di studenti in mobilità (exchange students);
 - f) attività formative curriculari: insegnamenti e moduli presenti nell'offerta didattica dei corsi di studio di I e II livello e definiti nei rispettivi Regolamenti didattici all'interno delle attività formative di "base", "caratterizzanti" o "affini e integrative", nonché le attività formative previste nei corsi di dottorato e nei corsi di specializzazione;
 - g) didattica frontale: l'attività del docente relativa a lezioni in insegnamenti e moduli, seminari, esercitazioni, anche svolti in laboratorio, ed erogati nei programmi formativi di cui alla lett. d) del presente comma, sia con titolarità che nella forma di didattica integrativa;
 - h) didattica integrativa: l'attività del docente svolta nell'ambito di attività formative delle quali egli non ha la titolarità, che può aver luogo nella forma di didattica frontale di cui al comma precedente, o di didattica non frontale di cui al successivo art. 4 ;
 - i) compiti didattici: le attività cui sono tenuti i professori e i ricercatori nei programmi formativi come didattica frontale;
 - j) compiti didattici aggiuntivi: le attività cui sono tenuti i professori e i ricercatori, in aggiunta ai compiti didattici di cui alla precedente lettera i), relative all'orientamento e al tutorato, alla verifica dell'apprendimento, nonché ai servizi agli studenti quali la supervisione nella predisposizione dell'elaborato finale nei corsi di studio di I e II livello; al supporto per le attività di stage/tirocinio, alla partecipazione alle commissioni per il conferimento del titolo nei corsi di studio e nei corsi universitari, al ricevimento studenti;
 - k) compito didattico istituzionale: l'obbligo per i professori e i ricercatori di svolgere, come disciplinato nel presente Regolamento, i compiti didattici, nonché i compiti didattici aggiuntivi;
 - l) ricercatori di ruolo: ricercatori universitari di cui al DPR. 382/80 articoli 1 e 32;
 - m) ricercatori A): i titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della L.240/2010;
 - n) ricercatori B): i titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della L.240/2010;
 - o) ricercatori: i soggetti di cui alle lettere l, m), n);



Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari

Art. 3 - Compito didattico istituzionale

1. In attuazione di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, nonché dalle Linee di indirizzo per la programmazione didattica adottate dal Senato accademico, i Dipartimenti assegnano i compiti didattici istituzionali a professori e ricercatori secondo criteri che tengono conto della qualità e capacità didattica, della competenza, nonché della funzionale ed equilibrata suddivisione dei compiti stessi.
2. Nei casi in cui il Dipartimento responsabile delle attività formative non coincida con il Dipartimento di afferenza del docente, l'attribuzione del compito didattico è subordinata all'approvazione del Dipartimento di afferenza, sentito il docente interessato. Ogni professore e ricercatore incardinato nei Dipartimenti dell'Ateneo è tenuto ad assolvere il compito didattico istituzionale attribuitogli. Il compito didattico istituzionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, nonché dai successivi articoli 5, 6 e 7, corrisponde per ciascun anno accademico a:
 - a) non meno di 350 ore complessive per i professori in regime di tempo pieno, di cui almeno 120 ore dedicate alla didattica frontale, a condizione che le stesse comprendano almeno 100 ore svolte in attività formative previste nei corsi di studio di I e II livello;
 - b) 350 ore complessive per i ricercatori di ruolo in regime di tempo pieno, di cui almeno 60 ore dedicate alla didattica integrativa, a condizione che le stesse comprendano almeno 50 ore svolte in attività formative previste nei corsi di studio di I e II livello.
 - c) 350 ore complessive per i ricercatori B) in regime di tempo pieno, di cui almeno 90 ore dedicate alla didattica frontale, a condizione che le stesse comprendano almeno 70 ore svolte in attività formative previste nei corsi di studio di I e II livello;
 - d) 350 ore complessive per i ricercatori lettera A) in regime di tempo pieno, di cui almeno 60 ore dedicate alla didattica frontale, a condizione che le stesse comprendano almeno 40 ore svolte in attività formative previste nei corsi di studio di I e II livello;
 - e) non meno di 250 ore complessive per i professori in regime di tempo definito di cui almeno 80 ore dedicate alla didattica frontale, a condizione che le stesse comprendano almeno 60 ore svolte in attività formative previste nei corsi di studio di I e II livello;
 - f) 200 ore complessive per i ricercatori di ruolo in regime di tempo definito di cui almeno 40 ore dedicate alla didattica integrativa nei corsi di studio I e II livello;
 - g) 200 ore complessive per i ricercatori lettera A) in regime di tempo definito, di cui almeno 40 ore dedicate alla didattica frontale nei corsi di studio, fatto salvo quanto previsto comma successivo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lett. d) del presente articolo si applicano anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 1 comma 14 della L. 230/2005, fatto salvo quanto previsto nel rispettivo contratto individuale di lavoro.
4. Spetta al Senato accademico, prima dell'avvio del processo annuale di programmazione didattica, definire i casi di esonero parziale o totale dal compito didattico con conseguente riduzione proporzionale dei compiti didattici aggiuntivi. In particolare il Senato accademico stabilisce:
 - a) l'esonero parziale o totale dal compito didattico dei professori e dei ricercatori che ricoprono incarichi istituzionali (Rettore e suoi Delegati, Senatori, Direttori);
 - b) il monte ore riconosciuto ad ogni Dipartimento per la riduzione del compito didattico dei docenti che ricoprono incarichi istituzionali o organizzativi attribuiti dal Responsabile della struttura medesima;
 - c) la concessione a professori e ricercatori, su proposta del Dipartimento di afferenza, di periodi di congedo/aspettativa con conseguente esonero dal compito didattico in relazione al periodo concesso;
 - d) i casi di esonero dal compito didattico per i ricercatori A) i cui costi stipendiali siano interamente finanziati da esterni o espressamente previsti nell'atto di indirizzo siglato con la Provincia Autonoma di Trento, nonché per i titolari di incarichi di cui all'art. 1 comma 12 della L.230/2005.
5. Ai ricercatori di ruolo che svolgono, con il loro consenso, didattica frontale in attività formative curriculari delle quali hanno la titolarità, è riconosciuto il titolo di "Professore aggregato", di cui è data evidenza negli atti e nelle comunicazioni dell'Ateneo.
6. Ai professori e ricercatori dell'Ateneo è consentito, previo nulla osta del Dipartimento, assumere compiti di didattica frontale e i relativi compiti aggiuntivi presso altra università, per un numero massimo di ore convenzionalmente corrispondente ad una percentuale, stabilita dal Senato accademico, del compito didattico, previa verifica che sia stato programmato per quell'anno accademico lo svolgimento in Ateneo



Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari

del compito didattico istituzionale di cui al comma 2 del presente articolo e che lo stesso sia stato svolto nell'anno accademico precedente.

Art. 4 - Quantificazione dei compiti che prevedono attività didattiche non frontali

1. Le modalità di svolgimento del compito didattico da parte del docente rispetto ai discenti può prevedere anche attività "non frontali" caratterizzate da una relazione bidirezionale, nella quale il docente dà riscontro primariamente a stimoli che provengono dagli studenti. Rientrano nella didattica non frontale:
 - a) l'attività in laboratorio quando non prevede l'impegno del docente in una lezione frontale che lo coinvolge quale guida di studenti impegnati in attività con esplicite finalità applicative e sperimentali;
 - b) la didattica nella formazione a distanza quando non prevede l'impegno del docente in un'aula in interazione con gli studenti;
 - c) l'attività sul campo che prevede l'impegno del docente quale guida e supporto degli studenti impegnati in attività con esplicite finalità applicative e sperimentali, svolte direttamente "sul campo" (es. scavi archeologici, misurazioni topografiche all'aperto);
2. L'impegno in riferimento alle attività di cui alla lett. a) del precedente comma è definito dal Senato accademico in termini di ore equivalenti di didattica frontale ed è assegnato ai docenti in fase di attribuzione dei compiti didattici.
3. L'impegno nelle attività di cui alle lett. b), c), nonché in altre attività non frontali non ricomprese fra quelle di cui al comma 1 del presente articolo, purché idonee a garantire un adeguato processo di apprendimento, è quantificato in ore dal Dipartimento. Il suddetto impegno è assegnato ai docenti in fase di attribuzione dei compiti didattici.

Art. 5 - Esonero parziale dai compiti didattici istituzionali a fronte di responsabilità in rilevanti progetti di ricerca

1. Il Senato accademico, su proposta del Dipartimento, può concedere l'esonero parziale dall'impegno didattico istituzionale nei confronti di docenti che ricoprono incarichi di responsabilità in rilevanti progetti di ricerca finanziati da enti e istituzioni internazionali. L'esonero non può superare di norma il 50% del compito didattico istituzionale previsto per ciascun professore o ricercatore ai sensi dell'art. 3.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il docente trasferisce al Dipartimento di appartenenza l'importo stabilito dal Senato accademico per ogni ora di esonero e necessario a compensare i costi diretti e indiretti derivanti dalla didattica a contratto necessaria a coprire le ore di esonero ottenuto, addebitandolo al fondo relativo al progetto di ricerca specifico.
3. Il Dipartimento può proporre la riduzione dell'impegno didattico solo se è garantito il rispetto dei requisiti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio.

Art. 6 - Compensazioni di compiti didattici istituzionali in relazione all'impegno nella ricerca

1. In presenza di significativi risultati raggiunti nell'attività di ricerca da parte del docente o a fronte di specifici impegni futuri nella ricerca i cui risultati siano accertabili, il Dipartimento di afferenza può definire, per un periodo non superiore a un triennio, una riduzione del suo compito didattico istituzionale, di norma non superiore al 50%. La riduzione del compito didattico istituzionale può essere concessa a condizione che la stessa sia compensata con l'attribuzione ad altri docenti afferenti al Dipartimento, di maggiori impegni senza oneri aggiuntivi, così da garantire un impegno medio per docente, non remunerato in modo addizionale, pari a quanto definito dall'art. 3.
2. I maggiori impegni didattici di cui al comma precedente sono assegnati in funzione del minor impegno nella ricerca evidenziato dai risultati individuali conseguiti e in assenza di significativi impegni organizzativi. L'incremento individuale di impegno didattico non può essere superiore al 30%.

Art. 7 - Compensazioni di compiti didattici istituzionali nel triennio

1. Su iniziativa dei docenti interessati o su proposta formulata loro dal Dipartimento di afferenza, è possibile assegnare in un anno accademico, a professori e ricercatori, un compito didattico istituzionale relativo ad attività curriculari superiore a quello fissato dall'art. 3, prevedendo una riduzione di pari entità entro i due



Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari

anni accademici successivi. La maggiorazione annua del suddetto compito didattico non può essere superiore al 50%.

2. Due docenti di discipline affini con competenze didattiche fungibili possono, altresì, coordinarsi e chiedere congiuntamente ai Dipartimenti di afferenza l'attribuzione ad uno di loro di compiti didattici che comportino un impegno in ore inferiore al minimo previsto, purché l'impegno complessivo nello stesso anno accademico, espresso in ore loro assegnate, rispetti quanto previsto dall'art. 3. In ogni caso, le riduzioni o gli aumenti di impegno dovranno essere compensati individualmente entro i due anni accademici successivi. Il mancato assolvimento da parte di uno dei due docenti interessati dei maggiori compiti didattici a compensazioni di riduzioni già ricevute, anche per cause di forza maggiore, fa venir meno, in ogni caso, il diritto alla riduzione di impegno del docente che avesse svolto in anticipo maggiori compiti didattici.
3. I Dipartimenti rendicontano annualmente al Senato accademico gli impegni didattici dei docenti attribuiti con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 8 - Rendicontazione e verifica assolvimento del compito didattico istituzionale

1. Ogni docente è tenuto a svolgere, personalmente e in modo continuativo, i compiti didattici per il numero di ore che gli è stato attribuito, rendicontandoli nell'apposito registro on-line.
2. L'impegno relativo alla didattica frontale è quantificato in ore, mentre l'impegno relativo alla didattica non frontale è quantificato secondo quanto previsto all'art. 4.
3. Annualmente viene presentato al Senato accademico un rapporto, predisposto dagli uffici e validato da ciascun Direttore, sulle attività svolte dai docenti rispetto ai compiti didattici aggiuntivi e riferiti:
 - a) alle attività di verifica dell'apprendimento;
 - b) alla supervisione nella predisposizione dell'elaborato finale nei corsi di studio di I e II livello;
 - c) al supporto per le attività di stage/tirocinio;
 - d) alla partecipazione alle commissioni per il conferimento del titolo di studio nei programmi formativi;
 - e) al ricevimento studenti, quantificato in una volta a settimana, per l'intero periodo di svolgimento delle attività come definito nel calendario accademico;
 - f) alle altre tipologie di compiti aggiuntivi preventivamente individuate dal Senato accademico.
4. Il Senato accademico stabilisce l'impegno corrispondente alle attività di cui al comma precedente, ai fini di verificare l'assolvimento da parte di ciascun docente dei compiti didattici aggiuntivi.
5. I compiti didattici prevedono inoltre l'utilizzo di sistemi informativi e strumenti tecnologici di Ateneo al fine di realizzare la dematerializzazione dei processi, quali:
 - a) la gestione online degli appelli con utilizzo della firma digitale,
 - b) la compilazione online dei registri delle lezioni al termine delle stesse e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno,
 - c) l'inserimento online dei programmi degli insegnamenti in italiano e in lingua straniera entro il 31 luglio di ogni anno per l'a.a. successivo.
6. Ogni Dipartimento rende conto al Senato accademico dei casi di attribuzione di compiti didattici in misura inferiore al 90% rispetto a quanto previsto all'art. 3.

Art. 9 - Remunerazione dei compiti didattici eccedenti il compito didattico istituzionale

1. I docenti a cui sono assegnati, con il loro consenso, compiti didattici superiori al compito didattico di cui all'art. 3 comma 2, possono essere remunerati per le ore svolte in esubero, entro il limite delle ore loro assegnate. La remunerazione è attribuita qualora il docente abbia dato conto di avere pienamente assolto il proprio compito didattico istituzionale, determinato dal compito didattico e dai compiti didattici aggiuntivi. Esuberanti entro il 10% delle ore assegnate quale compito didattico non danno luogo a remunerazione.
2. La remunerazione aggiuntiva può essere riconosciuta anche nei casi di ore svolte in esubero da parte di docenti cui si applica l'art. 3 comma 4 lettera b), o l'art. 6, i quali abbiano assolto anche gli obblighi relativi ai compiti didattici aggiuntivi. I Dipartimenti possono proporre al Senato accademico il riconoscimento di una remunerazione aggiuntiva anche a fronte di iniziative didattiche che perseguano il miglioramento qualitativo dell'offerta formativa di Ateneo.



Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari

3. Nei casi di cui agli artt. 6 e 7 e all'art. 3 comma 4 lettere a), c) e d), nonché qualora siano svolti compiti didattici aggiuntivi in misura superiore a quanto fissato dall'art. 3, non è riconosciuta alcuna remunerazione aggiuntiva.
4. Il Senato accademico definisce gli importi orari utilizzati da ciascun Dipartimento per la remunerazione delle ore riconosciute in esubero ai docenti ad esso afferenti.
5. Il Dipartimento può non remunerare le ore in esubero, in seguito a mancati assolvimenti del compito didattico rilevati negli anni accademici precedenti.
6. Ai ricercatori di ruolo dell'Ateneo cui è assegnata, con il loro consenso, attività didattica frontale in attività formative curriculari di cui sono anche titolari e che sostituisce l'obbligo di didattica integrativa di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) ed f), è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva determinata dal Senato accademico.
7. Ai ricercatori di ruolo che svolgono ore in esubero rispetto al compito didattico di cui all'art. 3 e che assolvono anche i compiti didattici aggiuntivi è riconosciuto il compenso di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora si tratti di ore di attività didattica frontale in attività formative curriculari, il compenso non potrà essere inferiore a quello di cui al comma precedente.

Art. 10 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla data del Decreto Rettorale di emanazione e trova applicazione:
 - a) per l'a.a. 2013/14 limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 9;
 - b) per l'a.a. 2014/15, in aggiunta a quanto previsto al comma precedente, anche per le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 8, ove non comportino modifiche alla programmazione didattica già approvata dai Dipartimenti;
 - c) per l'a.a. 2015/16 per tutte le disposizioni in esso contenute.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le "Linee guida per la regolamentazione del carico didattico" approvate dal Senato accademico il 9 giugno 2009.